

Il Presidente Roma

Oggetto: Scadenza triennio 2023-2025 e certificabilità ECM.

Gentile Collega,

con riferimento all'obbligatorietà della Educazione Continua in Medicina (ECM) sancita dalla normativa vigente e dal Codice Deontologico del Farmacista, anche in vista dell'approssimarsi della **scadenza del triennio ECM 2023-2025** (fissata al **31 dicembre p.v.**), ritengo doveroso rappresentarTi quanto segue e segnalarTi alcuni aspetti fondamentali e strumenti del sistema ECM.

La presente è trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente dell'Ordine al quale sei iscritto, al quale potrai rivolgerTi per ogni ulteriore utile indicazione.

In primo luogo, richiamo l'attenzione sull'opportunità di **collegarsi** al <u>sito del COGEAPS</u> ed accedere (tramite SPID) alla <u>Tua pagina personale</u> per verificare la <u>Tua situazione individuale</u> <u>sulla certificabilità ECM</u> nell'attuale <u>triennio 2023-2025 e in quelli precedenti</u>.

In proposito, fermo restando i profili deontologici per eventuali inosservanze ECM, Ti ricordo che, a seguito dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 38-bis, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 233/2021), a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, quindi, con applicazione dal 2026, l'efficacia delle polizze assicurative (di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio ECM (N.B. fare attenzione anche all'esenzione automatica dei professionisti ultrasettantenni che svolgono attività saltuaria e l'obbligo del singolo sanitario di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il suddetto portale del COGEAPS, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM - cfr. circolari FOFI n. 15329 del 2.5.2025, n. 14718 del 21.11.2023 e n. 14162 del 2.1.2023).

In linea generale, nell'area riservata nel sito del COGEAPS, potrai visualizzare la <u>Tua</u> <u>posizione formativa ECM</u> <u>costantemente aggiornata</u>, fermo restando il termine di 90 giorni dalla data di conclusione dell'evento o di termine on-line della FAD (e non dalla data dell'attestato ECM), nel quale tutti i Provider (ivi incluso la FOFI) effettuano la rendicontazione all'AGENAS dei corsi accreditati.

Tutti i farmacisti - come già avvenuto nei precedenti trienni - possono beneficiare di una rilevante riduzione dell'obbligo stesso, nonché alcuni bonus sia nel presente triennio 2023-2025 sia in quello successivo grazie:

- a) al **percorso formativo FOFI** erogato nella piattaforma federale <u>WWW.FADFOFI.COM</u> (riepilogato nella recente circolare <u>n. 15241 del 28.2.2025</u>) anche integrato dall'offerta formativa della **Fondazione Francesco Cannavò** (link al sito www.fondazionefrancescocannavo.it);
- b) al Dossier formativo di gruppo FOFI;
- c) alle deliberazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), alcune delle quali proposte dalla Federazione attraverso il componente di nomina federale in seno alla stessa Dr. Giovanni Zorgno al fine di prevedere modalità di incentivazione e semplificazione dell'obbligo formativo ECM.

Infatti, a fronte del monte crediti teorico di **150 crediti formativi** (fissato dalla CNFC per il triennio 2023-2025 con la <u>delibera n. 2/2023</u>) - al netto delle richieste dei singoli farmacisti di esoneri e/o esenzioni - potrai veder presenti nella pagina personale dell'area riservata del <u>portale</u> <u>del COGEAPS</u> <u>alcune o tutte le seguenti ipotesi di riduzioni/bonus</u> – la cui applicazione è conseguente alla specifica situazione formativa individuale – nonché gli <u>ulteriori bonus</u> della recente <u>delibera 1/2025</u> più avanti elencati:

Triennio 2023 - 2025	
Obbligo formativo standard triennio	150.0
Riduzione derivante da formazione del triennio precedente	(fino a) <b>-</b> <b>30</b>
Riduzione per la costruzione del dossier formativo nell'attuale triennio	-30
Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente	-20
Riduzione per partecipazione eventi vaccino	-10
OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	(fino a) <b>60</b>

Inoltre, alla luce di alcune **disposizioni** e correlate **decisioni** della **CNFC**, Ti evidenzio che sussistono **strumenti e possibilità di miglioramento della Tua posizione ECM**, quali ad esempio:

- l'acquisizione dei crediti per le ipotesi di <u>Formazione individuale</u> previsti dal <u>Manuale sulla formazione del professionista sanitario</u> (recentemente aggiornato dalla CNFC) tramite specifica richiesta nell'<u>area riservata del portale del COGEAPS</u> → mi riferisco, in particolare:
  - all'utilizzo dell'istituto dell'<u>Autoformazione</u> per un limite massimo pari al 20% dell'obbligo formativo triennale individuale secondo le modalità indicate in un recente focus di approfondimento (cfr. circolare n. 15320 del 22.04.2025);
  - al <u>Tutoraggio individuale</u> quale quello svolto dai farmacisti tutor di **tirocinanti in farmacia** nell'ambito del percorso universitario (in proposito al relativo corso ECM di FOFI Provider si veda anche la circolare <u>n. 15061 del 13.09.2024</u>);
  - all'attività di Ricerca scientifica;
  - alla Formazione individuale all'Estero;
- ➤ le disposizioni sulle modalità di <u>Recupero dei precedenti trienni al fine di regolarizzare la propria posizione formativa</u> (di cui al DL 34/2020, recentemente modificato dal c.d. Decreto milleproroghe) mediante gli strumenti recentemente individuati dalla CNFC:
  - l'<u>acquisizione</u> di <u>crediti</u> per il triennio 2020-2022 consentita fino al 31.12.2025 e il relativo <u>spostamento</u> in tale triennio da parte del singolo farmacista da effettuare nell'area <u>riservata del portale del COGEAPS</u> prorogato <u>fino al 30.06.2026</u> (appena pubblicata la nuova <u>delibera 1/2025</u> del 3.7.2025, illustrata nella circolare <u>n. 15431 del 15/07/2025</u>);

- l'<u>acquisizione</u> di <u>crediti compensativi</u> per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 definiti dalla CNFC → crediti eccedenti l'obbligo formativo individuale finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio conseguibili fino al 31/12/2028 (appena pubblicata la **nuova** <u>delibera 1/2025</u> del 3.7.2025, illustrata nella circolare <u>n. 15431 del 15/07/2025</u>); con successiva circolare federale saranno fornite indicazioni sulle modalità operative di tale strumento;
- l'<u>inserimento</u> di crediti per le ipotesi di <u>Formazione individuale</u>, che al momento è consentita sia per il presente triennio 2023-2025 sia per i precedenti trienni;
- ➤ le misure di <u>Riduzione</u> per i professionisti colpiti da <u>calamità</u> (ad esempio, quella per le emergenze alluvionali del 2023 che è soggetta a specifica richiesta del singolo farmacista sul sito COGEAPS entro il 31.12.2025 cfr. circolare federale n. 15246 del 3.3.2025);
- ➢ gli Esoneri, le Esenzioni e le altre ipotesi di esoneri ed esenzioni non previste dal citato Manuale sulla formazione del professionista sanitario (paragrafo 4), che il professionista può inserire autonomamente nella propria area riservata del suddetto sito del COGEAPS;
- ➢ il bonus extra di 20 crediti per i professionisti certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, che sarà imputano al triennio in corso 2023-2025 e l'ulteriore bonus extra di 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028 (appena pubblicata la nuova delibera 1/2025 del 3.7.2025, illustrata nella circolare n. 15431 del 15/07/2025).

\*\*\* \*\*\*

Nel ribadire che il <u>31 dicembre 2025</u> è la <u>data ultima per acquisire crediti ECM</u> utili per il soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale del presente triennio 2023-2025 e per le sopraindicate possibilità di regolarizzazione dei precedenti trienni formativi, Ti ricordo che <u>puoi rivolgerti al Tuo Ordine di iscrizione all'Albo</u> per ricevere ulteriori informazioni e assistenza su quanto sopra evidenziato. Inoltre, <u>puoi contattare il COGEAPS</u> per l'assistenza all'utilizzo del citato portale al numero 06.164162300 (orari lun.-merc.-giov.-ven. dalle ore 9 alle 13 – mart. dalle ore 14 alle 16).

L'occasione mi è gradita per inviarTi i miei più cordiali saluti.

Andrea Mandelli Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993